

Allegato n. 2 alla Delib.G.R. n. 57/10 del 25.11.2015

OSSERVATORIO DEI CONFIDI

(Legge regionale 19 giugno 2015, n. 14, art. 5)

DISCIPLINARE DI ATTUAZIONE

Art. 1 Obiettivi

1. L'Osservatorio dei Confidi, disciplinato con legge regionale 19 giugno 2015 n. 14, art.5, persegue, attraverso modalità e strumenti previsti nel presente Disciplinare, l'obiettivo di monitorare l'efficacia dell'azione dei Consorzi di Garanzia Collettiva Fidi operanti in Sardegna, così come definiti dall'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine, da un lato, di favorirne la crescita delle competenze finanziarie e la razionalizzazione delle risorse patrimoniali ed economiche (anche attraverso il concorso di risorse regionali, nazionali e comunitarie) e dall'altro permettere alle imprese, con particolare riferimento alle Piccole e Medie Imprese e ai liberi professionisti, un più agevole accesso ai mercati finanziari.

Art. 2 Personalità giuridica

1. L'Osservatorio dei Confidi è privo di personalità giuridica e opera in conformità alle normative, alle competenze e alle finalità istituzionali impartite dalla Regione Autonoma della Sardegna.

Art. 3 Finalità e funzioni

- 1. L'Osservatorio ha lo scopo di fornire un efficace sostegno alle azioni intraprese dall'Amministrazione Regionale nel comparto dei Consorzi di Garanzia Collettiva Fidi e, più in generale, nell'ambito delle politiche del settore del credito.
- 2. L'Osservatorio dei Confidi ha la finalità di promuovere, esclusivamente in chiave consultiva, misure rivolte all'ottimizzazione dell'azione dei Consorzi di Garanzia Collettiva Fidi al servizio delle PMI e dei liberi professionisti, con particolare riferimento al monitoraggio del rispetto da parte dei medesimi consorzi dei parametri economici, patrimoniali, finanziari e strategici che la Regione determina, per la concessione di contributi ad integrazione dei fondi rischi del confidi secondo le modalità stabilite dal relativo Disciplinare che disciplina il Fondo Unico istituito con LR 14/2015 all'art. 2.
- 3. Rientrano tra le funzioni dell'Osservatorio:
 - a. la verifica dell'efficacia dei contributi erogati a integrazione del fondo rischi dei confidi;
 - b. l'esame, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, almeno su base annuale, dell'addizionalità che apporta l'azione dei Confidi al credito concesso alle PMI e ai liberi professionisti della Sardegna, in relazione alle risorse messe a disposizione da parte della Regione per la concessione di garanzie;
 - c. esaminare le condizioni applicate dai Confidi nel rilascio di garanzia con differenziazione tra quella rilasciata a valere su Fondi Propri e quella a valere su Fondi alimentati con risorse pubbliche;
 - d. evidenziare nell'ambito dell'esame di cui al punto b il rispetto della normativa in materia di usura;
 - e. diffondere la conoscenza degli strumenti finanziari ad opera dei Consorzi di Garanzia Collettiva Fidi, anche di carattere innovativo, con particolare attenzione a quelli rivolti ad accrescere la capacità di finanziamento delle PMI e dei liberi professionisti;
 - f. favorire la sinergia con gli strumenti di garanzia pubblici nazionali e regionali (con particolare riferimento al Fondo Centrale di Garanzia e al Fondo di Garanzia per le PMI della Sardegna istituito presso SFIRS SpA).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- 4. Ai fini di quanto sopra, l'Osservatorio può:
 - a. promuovere incontri, testimonianze e dibattiti finalizzati a favorire la discussione e l'approfondimento di esperienze su tematiche in ambito economico e finanziario;
 - b. coordinare iniziative istituzionali volte a creare, con il valido supporto dei Confidi, un ambiente adeguato allo sviluppo economico e finanziario della Regione Autonoma della Sardegna;
 - c. creare le condizioni per l'aggiornamento permanente delle competenze professionali presenti sul territorio e lo stimolo alla formazione continua degli operatori dei Confidi attraverso iniziative miranti alla formazione finanziaria anche in collaborazione con il mondo accademico;
 - d. generare occasioni di studio e di confronto, anche propedeutiche per l'adozione di strumenti legislativi, per migliorare il rapporto banca-impresa.
 - e. proporre e attuare, nell'ambito degli indirizzi strategici emanati dalla Regione Sardegna, azioni rivolte ad assicurare la massima trasparenza nell'azione dei Consorzi di Garanzia Collettiva Fidi quali soggetti che gestiscono risorse pubbliche a sostegno di piccole e medie imprese e dei liberi professionisti.

Art. 4 Compiti dell'Osservatorio

- 1. I compiti attribuiti, in via prioritaria, all'Osservatorio, sono i seguenti:
 - a. entro il 30 giugno di ogni anno, somministrare questionari dedicati per la raccolta dei dati dei Consorzi di Garanzia Collettiva Fidi;
 - b. entro il 15 luglio di ogni anno, raccogliere ed esaminare le risultanze dei questionari somministrati;
 - c. entro il 31 agosto di ciascun anno, acquisire i bilanci di esercizio dell'anno precedente da parte dei Consorzi di Garanzia Collettiva Fidi;
 - d. entro il 30 settembre di ogni anno, rilasciare all'Amministrazione regionale un'informativa completa sulle risultanze ottenute dall'elaborazione dei questionari;
 - e. entro il 15 novembre di ogni anno stabilire il programma annuale di lavoro da trasmettere all'Amministrazione regionale, unitamente ad una relazione sull'attività svolta e sulle principali risultanze dei risultati conseguiti dai Consorzi di Garanzia Collettiva Fidi;
 - f. entro il 15 dicembre di ogni anno pubblicizzare i risultati raggiunti sui Consorzi di Garanzia Collettiva Fidi.
- 2. L'Osservatorio inoltre:
 - a. organizza eventuali gruppi di lavoro tecnici, anche con il ricorso a esponenti del mondo accademico, per approfondire o sviluppare specifiche tematiche indicate dall'Osservatorio;
 - b. approva la proposta operativa formulata dai gruppi di lavoro di cui al punto b) del comma 1;
 - c. propone eventuali correttivi ai parametri stabiliti dalla legge alla luce delle risultanze che l'esame puntuale dei dati farà emergere.
- 3. Per approfondire problemi specifici e acquisire conoscenze, l'Osservatorio può invitare alle proprie sedute o a quelle dei gruppi di lavoro, qualora lo ritenga opportuno, esperti e/o rappresentanti di imprese, enti pubblici, enti privati, associazioni di categoria e ordini professionali.

Art. 5 Componenti e modalità di nomina

- 1. L'Osservatorio dei Confidi è composto da 5 membri ai sensi del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 19 giugno 2015, n. 14.
- 2. La Giunta Regionale, con apposita delibera, nomina i 3 componenti dell'Osservatorio di rappresentanza dell'Amministrazione Regionale fra dirigenti che abbiamo maturato significativa esperienza in tema di strumenti agevolativi e/o creditizi nel settore delle piccole e medie imprese.
- 3. Il componente dell'Osservatorio di rappresentanza SFIRS è designato secondo le disposizioni previste dal proprio Disciplinare interno.



- 4. Il componente dell'Osservatorio di rappresentanza dei Confidi è nominato in base ad un accordo interno al sistema dei Confidi stessi.
- 5. L'Osservatorio nomina al suo interno il Presidente; per la nomina del medesimo è necessario il voto favorevole di almeno 3 componenti su 5. La carica del Presidente ha durata massima di tre anni ed è rieleggibile.
- 6. I membri effettivi potranno, eventualmente, incaricare della partecipazione alle sedute dell'Osservatorio un uditore privo di diritto di voto previo assenso del Presidente.
- 7. Al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dal presente Disciplinare, l'Osservatorio può costituire al suo interno gruppi di lavoro tecnici. Ciascun gruppo di lavoro tecnico si occupa di analizzare problematiche e sviluppare iniziative riguardo a un determinato aspetto del mondo finanziario. I gruppi di lavoro tecnici sono coordinati ciascuno da un componente l'Osservatorio, individuato sulla base delle proprie competenze e attitudini e composti da esperti nel settore anche non componenti l'Osservatorio.

Art. 6 Convocazione ordinaria dell'Osservatorio e suo funzionamento.

- 1. L'Osservatorio si riunisce normalmente presso gli uffici dell'Amministrazione regionale almeno una volta ogni 6 mesi, ovvero ogni volta in cui lo richieda il Presidente o almeno 3 componenti su 5; il medesimo viene convocato con avviso spedito 7 giorni prima della riunione mediante fax o posta elettronica.
- 2. La riunione dell'Osservatorio è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei componenti
- 3. Ogni componente ha diritto a un voto; le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei voti espressi, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 4. Di ciascuna seduta è redatto apposito verbale.
- 5. In casi di particolare e motivata urgenza, l'Osservatorio può essere convocato nelle forme e nei modi sopra descritti con un preavviso ridotto pari a 2 giorni.

Art. 7 Informazioni

1. L'Osservatorio richiede alla Regione Autonoma della Sardegna la disponibilità degli atti, informazioni, documentazione occorrente per lo svolgimento dei propri compiti e per il raggiungimento dei propri obiettivi. La Regione Autonoma della Sardegna provvede alla fornitura dei dati compatibili con la normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi e alla normativa sulla privacy.

Art. 8 Recesso e decadenza dall'Osservatorio.

- I componenti dell'Osservatorio possono recedere dal medesimo dandone comunicazione scritta mediante raccomandata A.R. o posta elettronica certificata indirizzata al Presidente dell'Osservatorio, il quale provvederà a trasmetterla alla Regione Autonoma della Sardegna per i provvedimenti di competenza nonché la sostituzione del componente dimissionario entro 20 giorni. Il recesso ha effetto dal giorno della nomina del sostituto.
- 2. In tutti i casi di cessazione dall'incarico di un componente dell'Osservatorio vengono tempestivamente attivate dal Presidente le procedure per la nomina del sostituto ma l'Osservatorio può comunque assumere decisioni in ragione del concreto raggiungimento del numero minimo di componenti previsto dall'art. 6 per la validità della costituzione delle riunioni e delle decisioni.
- 3. La Giunta regionale, SFIRS e il sistema dei Confidi hanno la facoltà di revocare i componenti di loro rappresentanza, nominando i relativi sostituti.



Art. 9 Funzioni del Presidente.

- 1. Il Presidente dell'Osservatorio:
 - a. ha la rappresentanza dell'Osservatorio;
 - b. convoca e presiede l'Osservatorio;
 - c. predispone l'ordine del giorno delle sedute del'Osservatorio;
 - d. cura l'attuazione delle iniziative;
 - e. ha la facoltà di partecipare alle sedute dei gruppi di lavoro seguendone le relative attività.

Art. 10 Segreteria

1. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla Regione Autonoma della Sardegna coerentemente e in coordinamento con le attività e competenze in materia di Consorzi di Garanzia Collettiva Fidi.

Art. 11 Durata in carica

1. I Componenti dell'Osservatorio restano in carica tre anni dalla data di insediamento e non possono essere designati per oltre due trienni consecutivi.

Art. 12 Onorari e rimborsi spese

- 1. In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 5 della legge regionale 19 giugno 2015, n. 14 l'Osservatorio dei confidi è istituito senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale. Non sono pertanto previsti onorari per i componenti dell'Osservatorio medesimo.
- 2. La partecipazione alle riunioni dell'Osservatorio non attribuisce diritto alla corresponsione di alcun gettone di presenza.
- 3. Eventuali rimborsi spese sono a carico delle Amministrazioni di competenza in quanto svolti nell'ambito delle attività istituzionali.

Art. 13 Scioglimento dell'Osservatorio.

1. L'Osservatorio può essere sciolto, nel caso venissero meno i presupposti per le sue funzioni, mediante delibera Giunta della Regione Autonoma della Sardegna.